

Tabelle indicative del Tribunale di Venezia per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona in ambito responsabilità civile ed estranee al pregiudizio biologico ex art. 139 D.Lgs. 209/2005 nonché alle lesioni di lieve entità in campo medico ex 3, comma 3, D.L. 158/2012.

Edizione aggiornata al maggio 2016

Sintesi delle novità:

- a) pregiudizio biologico temporaneo da €100 ad €150;**
- b) pregiudizio biologico permanente (v. tabella) personalizzabile con aumento fino al 50%; individuazione di quattro nuove fasce di età; rimodulazione del coefficiente di correzione al crescere dell'età;**
- c) pregiudizio morale dal 10% al 100% secondo una scala di gravità (lieve 10%, moderato 25%, marcato 40%, severo 70% e grave 100%) sul coacervo di quanto liquidato per il pregiudizio biologico temporaneo e permanente in percentuale;**
- d) pregiudizio da perdita del congiunto o convivente v. tabella. I valori di base sono incrementabili fino al 100%;**
- e) danno terminale €150 da moltiplicare per il coefficiente 100 per ciascuna voce (biologico e catastrofale) e per il numero di giorni di sopravvivenza.**

Premessa. Le sentenze di San Martino, come ormai sono comunemente appellate le pronunce delle Sezioni Unite del 2008, nel formattare la materia del risarcimento del danno non patrimoniale alla persona hanno imposto una riconsiderazione complessiva del metodo di liquidazione.

I tratti peculiari delle pronunce in questione sono così sintetizzabili:

- a) il risarcimento del danno non patrimoniale deve inserirsi all'interno di una definitiva bipolarità del sistema risarcitorio, connotata dalla tipicità degli interessi non patrimoniali ammessi a tutela risarcitoria, a fronte di una generalizzata risarcibilità del danno patrimoniale;

- b) il risarcimento del danno non patrimoniale è ammesso in presenza di un fatto reato, di altre previsioni normative espresse nonché al cospetto della lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente tutelato (in quest'ultimo caso sempre che la lesione sia grave e il danno sia serio);
- c) nel quadro della bipolarità, all'interno del segmento non patrimoniale scompaiono, per rimanere quali mere sintesi descrittive, le diverse categorie fino ad oggi comunemente liquidate sulla base del sistema determinato dai formanti della dottrina e della giurisprudenza;
- d) il pregiudizio di carattere morale non può intendersi solo come sofferenza transitoria, ma deve estendersi in tutta la sua dimensione spaziale e temporale sino a ricomprendere anche quella derivante da non poter più fare;
- e) il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale dovrà essere calibrato in funzione di una attenta personalizzazione, al fine di conseguire il risultato della riparazione integrale, evitando di incorrere in duplicazioni;
- f) il danno non patrimoniale deve essere sempre inteso come conseguenza e come tale non può essere configurato come *in re ipsa*, dovendo sempre essere oggetto di prova anche a mezzo presunzioni.

1) Pregiudizio di natura biologica (vedi tabella allegata).

A partire dal 2003 il risarcimento per la lesione alla salute è stato riportato nell'alveo dell'art. 2059 c.c., ciononostante sul piano della tecnica liquidatoria ad ogni latitudine si è continuato pacificamente ad applicare il sistema delle tabelle elaborate a livello distrettuale. Questo si è verificato anche nella prassi del tribunale di Venezia, che rappresenta una evoluzione della esperienza applicativa della prima tabella del triveneto del 1999.

Al riguardo anche in ambito r.c.a., persistendo il mancato del varo della tabella unica nazionale per le lesioni non lievi, può continuare ad applicarsi motivatamente il sistema in uso secondo quanto evidenziato da Cass. 30.6.2011, n. 12408, ma sul piano della valutazione economica si impone un significativo aggiornamento anche al fine di adeguare il *quantum* all'effettivo sentire sociale. Principio, quest'ultimo, evocato prima ancora che da Cass. 1361/2014 dalle Sezioni unite nel 2008 e dalle sentenze gemelle del 2003.

Vale la pena di ricordare che:

- il ricorso a tabelle di non storicizzata applicazione ha talvolta determinato distorsioni legate all'idea che queste rechino un danno biologico comprensivo di tutte le sottocategorie di danno non patrimoniale risarcibile;
- per Cass., 30-07-2015, n. 16197 *“Le tabelle di liquidazione offrono i parametri di base ai quali attenersi, in vista di valutazioni tendenzialmente unitarie; ma l'esigenza dell'integrale e adeguato risarcimento dei danni impedisce di attribuire loro efficacia vincolante e inderogabile ed impone di valutarne l'adeguatezza ad assicurare al danneggiato l'integrale risarcimento, tenuto conto delle peculiarità del caso”*.

Ciò premesso nel solco di un sistema di liquidazione ispirato da un'uniformità pecuniaria di base, ma al contempo connotato da una flessibilità individualizzante, **quanto al pregiudizio di carattere temporaneo si procederà alla liquidazione di un importo giornaliero compreso tra un minimo di €100 ed un massimo di €150 in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea.**

I valori tabellari per la riduzione permanente della validità psicofisica sono stati aggiornati come da tabella allegata, prendendo a base quelli del maggio 2013, ma cercando al contempo di eliminare alcuni salti presenti nel passaggio da una fascia

all'altra e mantenere la debita proporzionalità fra il valore del punto e l'entità della menomazione.

Sul piano orizzontale, tenuto conto dell'allungamento della vita media, sono state create quattro nuove fasce di età sino alla soglia di 100 anni.

Il coefficiente correttivo in funzione dell'aumento dell'età è stato rimodulato partendo dallo 0,99% nella fascia da 6 a 10 anni fino allo 0,40% in quella da 96 a 100 anni.

Detti valori tabellari, poiché espressivi non soltanto del profilo statico, ma anche di quello relazionale di base, potranno essere incrementati percentualmente **fino al 50%** in funzione della specificità del caso trattato (particolare incidenza su specifici aspetti relazionali, che trascendano i comuni riflessi negativi sulla possibilità di locomozione, svolgimento di pratiche sportive o ricreative), ovvero in funzione della particolare incidenza sulla capacità lavorativa generica in termini di ricorso incrementale alle energie lavorative con conseguente accelerazione dell'effetto usurante.

2) Pregiudizio di carattere morale in parallelo con lesioni della validità psicofisica

Dovendo le tabelle assolvere ad una funzione di prevedibilità delle decisioni, al fine incentivare il ricorso a conciliazioni stragiudiziali, il sistema di liquidazione del pregiudizio morale con riferimento alle ipotesi statisticamente prevalenti (danni da circolazione stradale, da responsabilità medica e da cose in custodia, compresi i beni demaniali), rispetto alle quali sono maggiormente avvertite le indicate finalità, avverrà sulla base del criterio già da anni applicato a livello giurisprudenziale, ma cercando di rispondere alle indicazioni derivanti dalle Sezioni unite, tenuto conto di quanto ribadito ancora di recente da **Cass. 20.4.2016, n. 7776** a proposito della perdurante rilevanza

della sofferenza morale nell'ambito del sistema del risarcimento del danno non patrimoniale. Deve essere ricordato che le stesse Sezioni unite, rompendo la tassonomia avallata da Corte cost. 372/1994, hanno precisato che il pregiudizio di carattere morale non può intendersi solo come sofferenza transitoria, ma deve estendersi in tutta la sua dimensione spaziale e temporale sino a ricomprendere anche quella derivante da non poter più fare.

In questo contesto, si ritiene che la consueta parametrizzazione sulla componente biologica (**temporanea e permanente**) dovrà essere aggiornata abbandonando la distinzione tra lesioni di lieve e non lieve entità, ma sulla base di specifiche allegazioni delle parti, suscettibili di verifica in sede di ctu, si procederà ad una classificazione cui corrisponderà una percentuale da applicare sulla base di calcolo

Lieve	10%
Moderato	25%
Marcato	40 %
Severo	70%
Grave	100%

Al riguardo il consulente d'ufficio sarà sempre più chiamato a corroborare il profilo della sofferenza empirica sulla base di una specifica indicazione in ordine al livello raggiunto per intensità e durata secondo la scala sopra riportata. In ogni caso al fine della determinazione della percentuale di adeguamento, se ritenuta applicabile, anche in base al rilievo della dimensione non empirica della sofferenza ed a quanto connesso

all'integrità morale e/o dignità umana, si dovrà tenere conto anche dei parametri illustrati al punto seguente.

3) Pregiudizio di natura non patrimoniale svincolato dalla lesione della salute (identità personale, onore e reputazione, privacy ed autodeterminazione in campo medico)

In tali evenienze la liquidazione avverrà indicativamente sulla base del rilievo della posizione soggettiva lesa, della gravità della lesione, dell'incidenza sulla dignità della persona e della natura della condotta del soggetto danneggiante, valorizzando in particolare l'intensità dell'elemento psichico, la finalità dell'agire e l'eventuale lucro conseguito anche in termini di risparmio di spesa.

4) Pregiudizio derivante da perdita di congiunto

Sulla base di una ricognizione dei precedenti degli ultimi dieci anni è stato rilevato come in fatto l'applicazione dei valori tabellari si sia sempre orientata verso i massimi tabellari, sì che per il futuro troveranno applicazione i seguenti valori sulla base dell'aggiornamento dei valori massimi indicati nella precedente tabella del 2013.

Detti valori sono suscettibili di incremento fino al 100% al cospetto dei consueti parametri utilizzati per la concreta ponderazione del danno (età della vittima; età del sopravvissuto; convivenza; estensione del nucleo familiare).

Criteri questi ultimi che possono orientare verso una più calibrata liquidazione del danno, non potendosi escludere, salvo poi regolare forme di interferenza con il pregiudizio psichico, il ricorso ad una consulenza in grado di esprimere in termini scientificamente verificabili l'incidenza sulla qualità della vita del soggetto sopravvissuto.

Coppia di genitori (anche se divorziati) per la perdita del figlio	€170.000/€340.000
Genitore singolo per la perdita del figlio	€200.000/€400.000
Figli considerando: età, convivenza, elemento affettivo, situazioni di famiglia, sopravvivenza dell'altro genitore)	€170.000/€340.000
Coniuge convivente o stabile convivente di fatto	€170.000/€340.000
Coniuge separato/divorziato	Valutazione di volta in volta, tenuto conto della presenza di figli, della durata del matrimonio, della qualità del rapporto successivamente alla separazione.
Perdita del fratello tenuto conto dell'età, del numero dei fratelli, della convivenza, della qualità del rapporto	€60.000/€120.000
Nonno per la perdita del nipote (convivenza, livello di frequentazione, ruolo svolto nella crescita e nell'educazione)	€40.000/€80.000

Detti valori troveranno flessibile applicazione, ove non ritenuto praticabile il ricorso ad altri parametri (quale il costo opportunità, ossia il costo per la rinuncia allo svolgimento di attività reddituali), anche in caso alterazione del rapporto parentale per le lesioni gravi causate ad un congiunto, sempre che fondato sull'appesantimento del ruolo familiare per la necessità di prestare assistenza ad un familiare ovvero ad altro soggetto stabilmente convivente.

5) Pregiudizio tanatologico e biologico terminale

Sul tema del danno tanatologico deve prendersi atto di Cass. Sez. un. 22.7.2015, n. 15350, che in qualche modo ha avallato l'idea che in questo campo la tesi dell'integrale risarcimento del danno possa trovare una limitazione.

Tuttavia, sulla scia di Corte cost. 184/1986 in una auspicabile riscoperta della funzione composita della responsabilità civile, non solo nella sua dimensione compensativa, ma anche di deterrenza (cfr. Cass. 15-04-2015, n. 7613; 16-05-2016, n. 9978, con cui è

stata rimessa alle Sezioni unite la questione relativa alla delibazione di sentenze straniere recanti una condanna per danni punitivi) e di organizzazione del sistema delle attività potenzialmente dannose in funzione dell'agire in prevenzione, non si ritiene di poter tabellare alcun valore, pur dovendo dare atto della chiara inadeguatezza dei parametri tabellari fino oggi utilizzati per la liquidazione del danno terminale.

Rimane, tuttavia, l'aspirazione a cercare di ripristinare una adeguata proporzionalità tra i costi sociali degli eventi mortali e l'ambito del risarcimento del danno, potendo applicarsi in modo speculare il criterio della coscienza sociale già indicato dalle Sezioni unite nel 2008 al fine di negare cittadinanza a situazioni non connotate da gravità (della lesione) e da serietà (del danno). In altri termini, se la coscienza sociale impone di tollerare taluni danni non seri perché frutto di lesioni non gravi, perché non dovrebbe valere lo stesso principio nel senso opposto ?

In questa prospettiva, quanto al **danno terminale nelle sue due componenti (biologico e catastrofico)** si propone di applicare per **ciascuna voce** il valore di € 150 da moltiplicare per il coefficiente di 100, poiché diversamente il ricorso ai comuni parametri di liquidazione del danno temporaneo sortirebbe un esito liquidatorio irrisorio, per ogni giorno (o frazione di giorno nel caso di decesso entro le ventiquattro ore dall'evento) di sopravvivenza.